

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER LA
FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS**

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

LOTTO N. _____ CIG N. _____

TRA

Società TPL....., sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "*Società Contraente*");

E

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "*Fornitore*").

PREMESSO

- a. Che l'ACaMIR, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla DGR n. 151 del 21.03.2017, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di autobus, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- b. Con Determinazione del Commissario n. 67 del 28.04.2017, l'ACaMIR ha preso atto dei documenti costituenti il Progetto ex art. 23, comma 14 del Dlgs 50/2016, per la fornitura di complessivi n. 305 autobus, divisa in cinque lotti funzionali: LOTTO 1 - CIG CUP - LOTTO 2 - CIG CUP; LOTTO 3 - CIG CUP, LOTTO 4 - CIG CUP, LOTTO 5 - CIG CUP
- c. Con Determinazione del Commissario dell'ACaMIR n.... del..... è stata indetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del Dlgs n. 50/2016, procedura aperta avente ad oggetto l'aggiudicazione di un "*Accordo Quadro per la fornitura di complessivi n. 305 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in cinque lotti funzionali, da utilizzare per il servizio pubblico di linea della Regione Campania*" e sono stati approvati i relativi atti di gara;

- d. Con Determinazione del Commissario dell'ACaMIR n. del è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- e. Con verbale n.del la Commissione giudicatrice proponeva di aggiudicare il Lotto n..... della gara de qua alla società
- f. Con Determina del Commissario n.del è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n....., in conformità a quanto proposto dalla Commissione Aggiudicatrice, in favore della società
- g. Tutti controlli di legge sull'aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del contratto hanno avuto esito negativo;
- h. E' stata inoltrata la richiesta di informativa antimafia di cui all'Art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, il giorno e, decorso infruttuosamente il termine di legge di 30 giorni, l'ACaMIR ritiene di dover stipulare il presente contratto sotto la condizione risolutiva che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture e dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- i. Con Determinazione del Commissario dell'ACaMIR n. del è avvenuta la presa d'atto dell'esito negativo dei controlli ex art.80 D.lgs 50/2016 e dell'efficacia dell'aggiudicazione del Lotto n....., disposta con Determinazione del Commissario n. del, in favore di, con sede in, cap., per un importo di Euro, oltre Iva;
- j. Con nota prot. del, la Società Contraente chiedeva a la documentazione necessaria e di legge per la sottoscrizione del contratto Applicativo
- k. Che con Determinazione del Commissario n. del è stato approvato lo schema definitivo dell'Accordo Quadro e del contratto Applicativo;
- l. Con Decreto della Regione n. del è stato assunto l'impegno di spesa di €.....IVA inclusa, che trova copertura sul capitolo di spesa n., inserito nell'ambito della Missione, Programma, Titolo, del bilancio
- m. con determinazione del Commissario n. del è stato assunto l'impegno di spesa, per l'ACaMIR, di €..... IVA inclusa, che trova copertura sul capitolo di spesa n., inserito nell'ambito della Missione, Programma, Titolo, del bilancio
- n. Con provvedimento aziendale.....(*inserire copertura finanziaria del 30% del costo di ciascun autobus, oltre Iva sull'intero costo, prevista carico della Società contraente ed eventuale delega di pagamento ad ACaMIR per il restante 70%*)
- o. Che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e prestazionale del lotto _____, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- p. Che la stipula dell'Accordo Quadro avvenuta in data obbliga il Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo stabilito, il contratto applicativo di fornitura delle singole Società Contraenti, che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia;
- q. Che i singoli contratti applicativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Società Contraenti ed il Fornitore e riporteranno l'esatto quantitativo della fornitura di autobus richiesta ed il luogo di esecuzione;
- r. Che con determina del Commissario n..... del.....la Società Contraente è risultata assegnataria degli autobus;

s. Che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, incluso gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto applicativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e prestazionale ed i suoi Allegati);
 - l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'Accordo Quadro, nell'ambito del presente contratto applicativo, si intende per:
 - **a) Capitolato Tecnico e prestazionale:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - **b) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **c) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - **d) Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - **f) Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - **l) Quantitativo stabilito/previsto:** quantitativo della fornitura previsto per il Lotto _____ pari a _____ autobus [Lotto: n°.....

ARTICOLO 3

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro, quest'ultimo ed i singoli contratti applicativi di fornitura del medesimo sono regolati in via gradata:
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi del medesimo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei

prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei contratti applicativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro ed i contratti applicativi di Fornitura, l'ACaMIR le Società Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'ACaMIR, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e prestazionale.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. Sono oggetto del presente contratto tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di nautobus (tipologia.....) del lotto n..... ed eventuale manutenzione, così come determinati a seguito dei risultati di gara e definiti nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento, nell'Offerta Tecnica e nell'Accordo Quadro.
2. La proprietà degli autobus, oggetto del presente Contratto, è in capo alla Società contraente, al fine di esercitare la gestione tecnico-amministrativa e la valorizzazione degli stessi.
3. L'acquisto dei veicoli da parte della Società contraente avviene con vincolo di destinazione esclusiva all'espletamento dei servizi di TPL sul territorio regionale e con vincolo di reversibilità alla Regione Campania, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto uscente o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'all.to A della Del. 49/2015 dell'ART, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura. La cessazione dell'affidamento del servizio di TPL, per qualsiasi causa, integra condizione risolutiva dell'acquisto dei veicoli con effetto *ex nunc*.
4. I suddetti autobus, per servizio di linea, saranno attrezzati con le tecnologie di bordo e dotati rispettivamente delle caratteristiche tecniche indicate nei relativi Capitolati Tecnici e nelle offerte dell'Impresa.
5. Gli autobus dovranno essere consegnati pronti per l'immatricolazione e cioè dotati di tutta la documentazione necessaria al collaudo per l'immatricolazione e per l'immissione in servizio.
6. Nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, l'ACaMIR, sentita la Società Contraente, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati, ex art. 106, comma 12 del Dlgs n. 50/2016.

ARTICOLO 5

DURATA E DECORRENZA

1. Il presente atto ha durata di mesi a decorrere dalla data di decorrenza dello stesso.
2. Il presente contratto applicativo viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.
3. Il presente contratto applicativo viene inviato dalla Società contraente a mezzo PEC al Fornitore che procederà, entro il termine indicato dalla Società contraente, ad apporre la propria firma digitale e lo restituirà alla Società contraente

tramite PEC. La Società contraente provvederà ad apporre la propria firma digitale ed a darne comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.

4. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricezione del fornitore, a mezzo PEC, della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dello stesso.
5. Fermo restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi di Fornitura, non sarà più possibile aderire all'Accordo Quadro con successivi Contratti applicativi, qualora sia esaurito il quantitativo previsto, anche eventualmente incrementato.

ARTICOLO 6

COPERTURA FINANZIARIA

1. La presente procedura di gara, coerentemente con Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale, trova copertura finanziaria:
 - a) nelle risorse provenienti dal Fondo ex art 1 comma 224 L. 190/2014 riparto 2015-2016 e riparto 2017/2019 – Decreto di impegno n. 125 del 27.04.2017;
 - b) nelle risorse provenienti dal POC 2014/2020 come assegnate con DGR n. 666/2016, Decreto di impegno n. 31 del 28.04.2017;
 - c) nelle risorse provenienti dal contributo a carico delle aziende determinato nella misura del 30% del costo di acquisto di ogni veicolo, oltre l'IVA sull'intero importo d'acquisto.
2. Per le risorse di cui al precedente punto c), le società di TPL, in fase di manifestazione di interesse, hanno già autorizzato la Regione Campania a garantire la copertura finanziaria dell'intero importo a proprio carico, attraverso la trattenuta dai corrispettivi spettanti dai contratti di servizio, secondo modalità e tempistiche da concordarsi con la Regione stessa e gli Enti Committenti. Sempre in fase di manifestazione di interesse, le società di TPL si sono impegnate a trasmettere entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di assegnazione degli autobus, il provvedimento attestante la copertura finanziaria dell'intero importo a carico delle stesse, emesso dall'organo amministrativo competente, ovvero espressa autorizzazione alla Regione Campania alla trattenuta dai contratti di servizio della quota di cofinanziamento a proprio carico.
3. In funzione di quanto detto ai precedenti punti 8.1 lett c) e 8.2, l'ACaMIR procederà alla verifica della copertura finanziaria per la parte di cofinanziamento a carico di ciascuna società di TPL all'esito della procedura di assegnazione, anche in considerazione del numero di autobus effettivamente richiesti e, pertanto, si riserva di non addivenire all'aggiudicazione, in tutto o in parte, del presente Accordo Quadro, in relazione all'esito della suddetta verifica, senza che il concorrente possa far valere qualsivoglia pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti dell'ACaMIR.

ARTICOLO 7

IMPORTO DELLA DI FORNITURA

1. L'importo complessivo della fornitura di n..... autobus di tipo..... del lotto n.....di cui al presente Contratto applicativo è fissato in € (...../00) al netto dell'IVA, corrispondente al% di ribasso dell'importo a base di gara.
2. Il costo unitario di ciascun autobus è pari ad €....., IVA esclusa, così come offerto in sede di gara, corrispondente alla percentuale di sconto pari a...% .

3. I corrispettivi indicati nel presente Contratto applicativo, si riferiscono alla fornitura di autobus prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Contratto applicativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Società Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini stabiliti.
8. E' ammessa nei confronti di ACaMIR da parte della Società Contraente la delegazione di pagamento al Fornitore per la quota di cofinanziamento regionale (Art. 6, comma 1, lettere lett. a) e b)) ai sensi dell'art. 1269 del c.c..
9. La delegazione di pagamento nei confronti di ACaMIR dovrà avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata al Fornitore, all'ACaMIR e alla Regione.
10. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto), comunicato dalle Società Contraenti saranno inseriti, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Società Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Società Contraenti e all'ACaMIR, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Società Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Società Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.
13. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società Contraente.

ARTICOLO 8

FATTURAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

1. Il Fornitore potrà emettere fattura solo dopo la consegna degli autobus, come indicato nel successivo articolo 11, ed in seguito ed all'esito positivo delle verifiche amministrative prescritte dalla normativa vigente.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Contratto applicativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Società Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini stabiliti.

3. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro ed il CUP (Codice Unico di Progetto), comunicati dalle Società Contraenti saranno inseriti, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovranno essere indicati dalle Società Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come al successivo articolo.
4. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse (protocollo di ricezione da parte della Società Contraente).
5. Nel caso di delegazione di pagamento nei confronti di ACaMIR da parte della Società Contraente, ai sensi dell’art. 1269 del c.c., al fine del pagamento al Fornitore della quota di cofinanziamento regionale di cui all’Art. 6, comma 1, lettere lett. a) e b), la Società Contraente consegnerà all’ACaMIR copia conforme all’originale delle fatture presentate dal Fornitore e l’ACaMIR provvederà, mediante bonifico sul conto corrente dedicato come comunicato dal Fornitore, al pagamento del 70 % dell’imponibile di ciascuna fattura, mentre la Società Contraente provvederà al pagamento del restante 30% dell’imponibile di ciascuna fattura, oltre tutta l’IVA.
6. Tutti i pagamenti sono subordinati all’emissione di regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, ed alle verifiche previste dalle disposizioni normative in materia di pagamenti.
7. Tutti i pagamenti sono, inoltre, subordinati all’acquisizione d’ufficio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).
8. Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.
9. Rispetto al lotto 2, finanziato con i fondi POC, l’aggiudicatario, in relazione alle modalità di pagamento da parte dell’Ente finanziatore, espressamente indicate nel manuale di attuazione POC, conoscendo sin d’ora l’importo, rinuncia espressamente al pagamento degli interessi che eventualmente dovessero maturare sulla fattura a saldo del 10% dell’importo a lordo dell’eventuale ribasso (per la quota parte di cofinanziamento pubblico), per un periodo non superiore a 120 giorni dal maturarsi il diritto al pagamento.

ARTICOLO 9

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o nei Contratti applicativi, si conviene che, in ogni caso, le Società Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti applicativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione della prestazione contrattuale.
2. Gli autobus dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Tecnici di riferimento, nei Contratti applicativi e nei relativi Allegati, nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo Quadro e nei dei contratti applicativi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle società Contraenti e/o dell'ACaMIR, assumendosene ogni relativa alea.
4. E' obbligo del Fornitore adottare, nell'esecuzione del contratto, tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato; rimane pertanto stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni.
5. Il Fornitore si assume inoltre la piena responsabilità per danni a persone e a cose della Società Contraente o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti, nell'espletamento del contratto, tenendo perciò sollevata ed indenne la Società Contraente da qualsiasi pretesa.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Società Contraenti e ACaMIR, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei contratti applicativi;
 - b. comunicare tempestivamente alle Società Contraenti e ACaMIR, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - c. mallevare e tenere indenne l'ACaMIR e le Società Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza.

ARTICOLO 11

CONSEGNA DEI VEICOLI

1. Il veicolo si intende consegnato quando ricorrono le condizioni indicate Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento.
2. Il ricevimento della fornitura non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 codice civile.

3. Nell'ambito del presente Contratto Applicativo la consegna degli autobus viene ripartita coerentemente con i termini e quantità offerti in sede di gara in via generale e definite successivamente da ACaMIR per ogni società di tpl, come di seguito indicato:

-
4. La consegna deve aver luogo presso i siti indicati dall'ACaMIR di intesa con la Società contraente- e secondo le prescrizioni indicate dalla stessa.
5. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano alla Società contraente il ricevimento della fornitura, è possibile ordinare una temporanea sospensione dei termini o eventuale proroga.
6. Il fornitore che, per causa di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di proroghe alla Società contraente.
7. Dalla data di consegna di ogni veicolo completo di tutta la documentazione e degli allestimenti, la proprietà ed i relativi rischi sono trasferiti in capo alla Società contraente. Permane in capo al Fornitore l'obbligo di garantire la Società contraente come previsto al successivo articolo 12.
8. Il Fornitore garantisce, altresì, la Società contraente da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.

ARTICOLO 12

GARANZIA ED ASSISTENZA POST- VENDITA E MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si impegna a fornire su ciascuno degli autobus forniti, nel loro complessivo allestimento, le garanzie minime di seguito elencate:
- a) di base (ovvero estesa all'intero veicolo, inclusi tutti gli apparati di bordo richiesti nel presente capitolato tecnico e prestazionale) non inferiore a 2 anni;
 - b) non inferiore a 7 anni per la verniciatura;
 - c) non inferiore a 7 anni per il pavimento;
 - d) non inferiore a 7 anni per i rivestimenti esterni della carrozzeria;
 - e) non inferiore a 10 anni per la corrosione passante;
 - f) non inferiore a 10 anni per cedimenti strutturali (rottture e/o deformazioni).
2. Il Fornitore si impegna a fornire la manutenzione full service degli autobus, così come definita nel capitolato tecnico e prestazionale di riferimento e nella misura offerta in sede di gara, qualora la Società Contraente intenda avvalersi.
3. Modalità, tempi e condizioni delle attività di cui ai precedenti punti sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e prestazionale di riferimento a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 13

VERIFICHE DI CONFORMITÀ/COLLAUDI

- 1 Anche ai sensi dell'art. 102 del Dlgs n. 50/2016, l'ACaMIR potrà effettuare apposite verifiche di conformità/collaudi della fornitura, relativamente agli autobus oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, in ragione di quanto stabilito nei Capitolati Tecnici di riferimento.
- 2 Le predette verifiche/collaudi saranno eseguite da una Commissione nominata dall'ACaMIR e composta da tre componenti. Il fornitore sostiene inoltre i costi in economia di viaggio, vitto ed alloggio dalla commissione incaricata per il collaudo dei veicoli in numero di 3 persone, con espressa esclusione di ogni altra e qualsiasi spesa o costo non attinente al collaudo.

- 3 Tempi e modalità delle verifiche/collaudi sono stabiliti nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 14

CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DI LUNGO PERIODO SULLE COMPONENTI PRINCIPALI

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli impegni contrattuali di cui al presente contratto applicativo, il Fornitore ha costituito la cauzione definitiva in favore della Società Contraente, come da art. 103 Dlgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero pari ad €,00, rilasciata da in data prot. n.°
2. La costituita cauzione contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società Contraente
3. La cauzione definitiva ha validità fino al, pari al tempo previsto per la fornitura con l'aggiunta del tempo di garanzia offerto.
4. La cauzione definitiva sarà svincolata come segue:
 - per il 50% del valore in concomitanza con la presa in carico della Fornitura da parte delle Società Contraenti che firmeranno i contratti applicativi, secondo i termini di consegna degli autobus;
 - per il restante 50% all'esito positivo del collaudo definitivo dell'intera Fornitura e comunque non oltre la scadenza della garanzia di base, in coerenza con l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara. Tale percentuale sarà ripartita in tranches proporzionali al numero di veicoli che supereranno progressivamente il collaudo definitivo.
5. La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto; in caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
6. In caso di inadempimento della Società Contraente, il Fornitore potrà chiedere esclusivamente la restituzione della sola cauzione versata o il documento della cauzione fidejussoria, senza null'altro poter pretendere per alcun titolo o causa.
7. Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione definitiva quando venga parzialmente escussa. La stessa sarà rilasciata al termine delle prestazioni contrattuali, dopo aver dedotto le eventuali quote di cui Società Contraente abbia dovuto valersi.
8. Prima del rilascio della cauzione definitiva, alla scadenza della garanzia di base offerta, il Fornitore dovrà versare in favore della Società Contraente, una cauzione a copertura delle garanzie di lungo periodo ed a garanzia degli eventuali oneri aggiuntivi, per la durata di 5 anni, che Società Contraente fosse costretta ad accollarsi per interventi manutentivi da effettuarsi a scadenze anteriori e/o differenti rispetto agli standard indicati dal Fornitore.
9. L'importo di tale cauzione viene fissato nella misura del 3% del valore di ciascun autobus e potrà essere versata nelle medesime forme e condizioni stabilite per la cauzione definitiva.
10. La fideiussione dovrà essere costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione e dovrà prevedere la clausola di impegno a pagare a semplice richiesta scritta della Società Contraente, per quanto dovuto, e con rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile.

11. Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione a copertura delle garanzie quando venga parzialmente escussa. La stessa sarà rilasciata al termine dei 5 anni, dopo aver dedotto le eventuali quote di cui Società Contraente abbia dovuto valersi.

ARTICOLO 15

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, stabilite nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Società Contraente, per quanto di rispettiva competenza.
1. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Società contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società contraente nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Società contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate, al Fornitore, le penali stabilite nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Le Società contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascuna singola Società contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento non preclude il diritto delle singole Società contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. I singoli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sono specificati nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento a cui si fa espresso rinvio.
7. I singoli inadempimenti contrattuali e le penali comminate dovranno essere comunicati per conoscenza all'ACaMIR.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi di fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Società contraente e/o dall'ACaMIR, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Società contraente e/o l'ACaMIR hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto applicativo e/o l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo Quadro o nei Contratti applicativi, si conviene che, in ogni caso, le Società contraenti e/o ACaMIR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti applicativi e/o l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACaMIR;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 12;
3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi di fornitura, la Società contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i.
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Società contraente e/o dall'ACaMIR al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. L'ACaMIR, fermo restando quanto previsto nel presente articolo, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara e utilmente posizionati in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 17

RECESSO

1. L'ACaMIR e le Società Contraenti, per quanto di proprio interesse, nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto applicativo di fornitura e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto applicativo di fornitura.

ARTICOLO 18

DIRITTI D'AUTORE

1. L'ACaMIR e le Società Contraenti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore abbia utilizzato nell'erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche o quant'altro costituisca oggetto di privatistica o di brevetto di terzi.
2. Nella suddetta ipotesi, il Fornitore avrà l'obbligo di farsi carico a proprio rischio e spese dell'eventuale contenzioso derivatone, sollevando espressamente l'ACaMIR e le Società Contraenti da ogni e qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli contratti applicativi, a pena di nullità della cessione medesima.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ACaMIR e le Società Contraenti sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti applicativi di fornitura.
2. Il Fornitore assume:
 - a. l'obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
 - b. l'obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l'ACaMIR in caso di anomalie e/o di emergenze;
 - c. l'obbligo di indicare il referente del Fornitore per la parte "protezione dei dati personali".

ARTICOLO 22

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto applicativo;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto applicativo;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto applicativo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto applicativo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il presente Contratto applicativo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della Società Contraente di incamerare la cauzione definitiva prestata.

ARTICOLO 23

DIVISIBILITÀ DELLE CLAUSOLE

1. Qualora una clausola del presente atto venisse dichiarata invalida, l'atto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone la finalità.
2. Qualora questo non fosse possibile, la clausola invalida sarà disapplicata e, se incidente sull'equilibrio contrattuale complessivo, si procederà ad una revisione delle pattuizioni al fine della conservazione del contratto.

ARTICOLO 24

COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

1. Tutti documenti richiamati nelle premesse, costituiscono la totalità dei patti stipulati tra le Parti. In particolare si intendono qui espressamente richiamati il Capitolato Tecnico e prestazionale, l'offerta economica, l'offerta tecnica e l'Accordo Quadro.
2. Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della parte contro la quale tale modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sia stata azionata.

ARTICOLO 25

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI

1. Il Fornitore si obbliga ad aderire e rispettare il protocollo di legalità, conformandosi alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 07.09.07 e si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell'art. 8 del suddetto protocollo, ed in particolare:
 - a) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 - b) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere);

- c) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante escussione della cauzione definitiva;
- e) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- f) La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- g) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o , quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguibile, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto-Legge n° 143/1991.

ARTICOLO 26

SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI

1. Le spese di stipulazione del presente Atto e delle copie occorrenti, e qualsiasi ulteriore atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico del Fornitore.
2. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
3. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
4. L'Impresa dichiara, a tutti gli effetti di legge, che l'appalto per la esecuzione delle prestazioni di cui al presente Atto, viene effettuato nell'esercizio di impresa, giusto l'art.4 del DPR 26.10.1972 n. 633 e che, pertanto, essa, ai sensi dell'art. I del DPR citato, è soggetta all'I.V.A.

ARTICOLO 27

RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente atto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per Società TPL

Per il Fornitore

.....

.....
Sig.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza di tutti i documenti richiamati nel presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano, inoltre, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti, nel presente Contratto, nonché nei documenti ad esso allegati o comunque richiamati e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare le Parti dichiarano di approvare specificamente:

- Articolo 8 – *Flussi finanziari e tempi di pagamento;*
- Articolo 9 – *Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse;*
- Articolo 10 – *Obbligazioni generali del fornitore;*
- Articolo 15 – *Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazioni delle penali;*
- Articolo 16 – *Risoluzione;*
- Articolo 17 – *Recesso;*
- Articolo 20 – *Foro Competente.*

Per Società TPL

Per il Fornitore

.....

.....
Sig.